

SPORT DILETTANTISTICO

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2016

Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018

Delibera CONI n. 1574/2017

RIFLESSI FISCALI E LAVORISTICI

A seguito dell'emanazione dei documenti sopra evidenziati, emerge la possibilità di individuare un indirizzo interpretativo-applicativo che potrebbe rivelarsi utile nella gestione fiscale e lavoristica dell'associazione o società sportiva, tale da contribuire a collocare il club in un ambito di maggiore diligenza anche nell'ottica delle possibilità di difesa in caso di accesso ispettivo.

I principali aspetti sono i seguenti:

1. La qualifica di associazione o società sportiva **dilettantistica** spetta solo ed esclusivamente ai club riconosciuti ai fini sportivi, iscritti al Registro CONI e affiliati ad una federazione o ente di promozione sportiva; vale per le sole discipline sportive che siano (i) previste in statuto, (ii) presenti nell'elenco ufficiale del Coni, (iii) riconosciute e regolamentate dalla federazione sportiva di appartenenza.

Tali discipline devono essere praticate concretamente e riguardano non solo l'attività sportiva bensì anche quella didattica e quella formativa; delle attività svolte si deve dare atto nella propria sezione riservata del portale CONI, pena il rischio di cancellazione dal Registro e la perdita del requisito dilettantistico.

L'associazione o società sportiva deve pertanto verificare se al suo interno sono svolte anche discipline "non Coni" e se quelle riconosciute dal Comitato Olimpico siano praticate secondo i dettami federali e non nascondano attività diverse o non siano l'espedito per celare un'indebita distribuzione di utili o per agevolare l'evasione fiscale o previdenziale.

2. il requisito sportivo dilettantistico è determinante per fruire di talune agevolazioni di legge, ma da solo non basta: occorre anche che:

- l'associazione/società sportiva abbia tempestivamente presentato in via telematica il modello EAS;
- il suo statuto sia conforme al c.18 art. 90 L. 289/2002, ma anche al c.8 art. 148 Dpr 917/86 ed al c.7 art. 4 Dpr 633/72);
- le attività riconosciute dal CONI siano svolte in concreta attuazione degli scopi istituzionali.

In presenza dei citati requisiti, si può avere diritto ad una serie di **facilitazioni fiscali e lavoristiche**, fra le quali:

a) irrilevanza fiscale delle quote associative inerenti l'iscrizione o il rinnovo annuale da parte degli associati (da tale casistica sono escluse le società di capitali sportive dilettantistiche, che non hanno associati).

b) irrilevanza fiscale delle quote riscosse per il tesseramento annuale dei frequentatori, con cui si attesta la loro appartenenza alla federazione o ente di promozione sportiva.

c) irrilevanza fiscale delle somme riscosse da soci, associati, tesserati, per l'iscrizione ai corsi e alle attività sportive organizzati dall'associazione o società sportiva dilettantistica; se tali somme vengono riscosse da non soci e non tesserati, hanno rilevanza fiscale ma per esse si può fruire del regime forfetario ex L. 398/91.

d) per una serie di ricavi di natura commerciale correlati all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica (li vedremo più avanti) si può fruire del regime forfetario agevolato di cui alla L. 398/91, che fra l'altro consente:

- la detrazione forfetaria dell'Iva da versare nella misura del 50% di quella relativa alle operazioni commerciali,
- la determinazione delle imposte Ires e Irap sul 3% dei ricavi commerciali,
- l'esonero da alcuni adempimenti fiscali.

Per questo ultimo punto, considerato che la L. 398/91 consente di non tenere i registri previsti da norme fiscali, occorre evidenziare ancora una volta che tale esonero non va esteso alla contabilità generale dell'associazione, che non ha natura fiscale bensì civilistica ed economica.

Va altresì evidenziato che ne caso l'associazione o società sportiva svolga una o più fra quelle attività commerciali

per le quali la Circolare 18/E/2018 nega la possibilità di fruire della L. 398/91, per tali attività i registri fiscali debbono essere comunque tenuti.

e) le associazioni sportive dilettantistiche che hanno prevalentemente ricavi commerciali rispetto a quelli istituzionali non sono soggette alla norma (art. 149 Dpr 917/86) che a tale prevalenza di ricavi fa seguire la perdita della qualifica di ente non commerciale e la ricostruzione a tassazione di tutti i ricavi conseguiti.

f) solamente gli istruttori, atleti e dirigenti che svolgono mansioni direttamente connesse all'esercizio delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni possono essere remunerati con il rimborso previsto dall'art. 67 lettera m) del Dpr 917/86, con franchigia assoluta Irpef fino a 10mila euro annui ed esonero previdenziale, a patto che si tratti di attività svolta "per diletto", non prevalente rispetto ad altre, e che da essa non derivi il reddito principale per il percipiente.

3. Anche se si è iscritti al Registro CONI, i ricavi delle eventuali attività sportive non in elenco CONI sono di **natura commerciale** e per essi **non** è possibile fruire del regime forfetario ex L. 398/91.

Per tali attività **non** è neppure possibile remunerare istruttori, atleti e dirigenti con il rimborso sportivo più sopra visto: occorrerà quindi verificare un loro diverso inquadramento, con la partita Iva come professionista, con il contratto di collaborazione in regime parasubordinato, o con l'assunzione a titolo di lavoro dipendente, a seconda delle condizioni e del contesto specifico.

4. Il concetto di **rilevanza fiscale** scatta ogni volta che l'associazione o società sportiva svolge un'attività **non in diretta attuazione** degli scopi istituzionali.

5. Il fatto di essere iscritti al Registro CONI e di poter svolgere attività "decommercializzate" non dà l'assoluta sicurezza che sui proventi legati alle attività e consistenza sportiva non sia dovuta l'IVA, poiché erogare prestazioni a fronte del pagamento di un prezzo rappresenta sempre ambito di natura commerciale e l'eccezione prevista dalla normativa vigente va verificata e dimostrata.

6. La somministrazione di alimenti e bevande in occasione e in concomitanza di un evento sportivo sono **escluse da IRES** se svolte in regime di L. 398/91 per max 2 eventi all'anno e ricavi complessivi fino a 51.645,69 euro.

7. La somministrazione di alimenti-bevande in locali interni al club nei confronti di soci, associati, tesserati, ha rilevanza fiscale ma per essa si può fruire della **L. 398/91** se la somministrazione è strettamente funzionale alla pratica delle discipline CONI (es. distributori automatici oppure punto di ristoro situato all'interno dell'impianto con orario concomitante con quello di apertura dell'impianto sportivo);

8. Irrilevanza ai fini fiscali delle attività di Didattica, Formazione, Preparazione e Assistenza all'attività sportiva **dilettantistica**, quando (i) si tratti di attività direttamente collegata agli scopi statuari e alla stessa attività sportiva riconosciuta dal CONI che svolgiamo; (ii) sia rivolta a soci, associati, tesserati.

9. Irrilevanza ai fini fiscali dei ricavi relativi alla custodia attrezzature e beni o al ricovero animali, se tali prestazioni sono connaturate ed essenziali all'attività principale che per *contenuto, termini e modalità di effettuazione* consentono all'associato/socio/tesserato l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, purché attrezzature, beni, animali, ecc. siano definiti o individuati nei parametri stabiliti dalla FSN;

10. Hanno tuttavia rilevanza fiscale i ricavi relativi alla custodia di beni, attrezzature, animali, se si traducono in un mero "espediente" per offrire servizi a prezzi più vantaggiosi rispetto alla concorrenza; per tali ricavi non è possibile fruire della L. 398/91.

11. Hanno rilevanza fiscale i ricavi relativi a bagno turco, idromassaggio e similari; non è possibile fruire della L. 398/91 su tali ricavi.

12. Irrilevanza ai fini fiscali dei servizi relativi all'utilizzo di campi da gioco, spogliatoi, armadietti, altre strutture o beni del club, se strettamente finalizzati alla pratica sportiva riconosciuta dal CONI e se previsti nei programmi della FSN di riferimento;

13. Hanno rilevanza fiscale tutti i ricavi per attività commerciali estranee agli scopi tipici del club riconosciuti dalla FSN/DSA; per essi non è fruibile la L. 398/91;

14. Hanno rilevanza fiscale le attività svolte impiegando strutture e mezzi organizzati per **fini concorrenziali**, attività dirette alla vendita di beni o prestazione di servizi avvalendosi di **mezzi pubblicitari**, **diffusione di informazioni a terzi non soci/tesserati**, o utilizzo di **strumenti propri degli operatori di mercato** come insegne, marchi, distintivi, locali attrezzati secondo standard di mercato, al fine di acquisire clientela estranea all'ambito associativo; per tali attività non è possibile fruire della L. 398/91.

15. Se un'attività sportiva non rientra fra quelle riconosciute dal CONI, è illegale chiamarla con il nome di un'attività simile che sia presente nell'elenco del Comitato Olimpico, se ciò avviene al mero fine di mantenersi in un regime fiscale agevolato e di remunerare l'istruttore col rimborso sportivo.

16. Se l'associazione o società sportiva dilettantistica presenta irregolarità nel rispetto dei requisiti statuari o assume un comportamento contrario alle norme vigenti, si espone al rischio della perdita delle agevolazioni di legge con la conseguente ricostruzione degli imponibili ai fini tributari e lavoristici.

I casi più ricorrenti riguardano:

- un'associazione simulata, dietro alla quale opera un ristretto gruppo che la gestisce e controlla, impedisce l'esercizio democratico dei soci, sia destinatario di utili sotto forma di compensi a vario titolo;
- un'associazione o società sportiva che dichiara di svolgere attività sportive CONI ma che in realtà pone in essere attività diverse o, se anche conformi al CONI, sono svolte con organizzazione commerciale ai fini concorrenziali sul mercato.

CONCLUSIONI

E' tempo di affrontare senza timori un processo di riesame della forma e della sostanza della nostra associazione o società sportiva dilettantistica, in modo da poter intervenire a sanare eventuali mancanze o irregolarità prima che siano oggetto di contestazioni dirimenti.

Solo la diligenza e la trasparenza consentono di dimostrare che il nostro club agisce nella legalità.

I Professionisti del Terzo Settore e dello Sport sono a completa disposizione per un'analisi dettagliata delle esigenze specifiche e per individuare una soluzione contestualizzata.

SIMONE BOSCHI

Commercialista in Firenze

Firenze, li 06/06/2019



**PROFESSIONISTI
DEL TERZO SETTORE
E DELLO SPORT**